

Geofor S.p.A.

&

Specchia Services s.r.l.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO
CONTENITORI INTERRATI DI MARCA NORD ENGINEERING**

CIG B0901B5C6C

Il presente contratto è stipulato

Tra

Geofor S.p.A. società con socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, numero civico 105, capitale sociale € 2.704.000 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 0115330509, in persona di Paolo Vannozzi , C.F. VNNPLA68D24G702B che interviene in qualità di Amministratore delegato della società e munito dei necessari poteri ai fini del presente atto;

(di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

Specchia Services S.r.L., con sede legale in La Spezia 19126 - via Del Molo, 64 partita IVA 01120700115 e iscrizione Registro Imprese n. SP 102442, in persona di Riccardo Failla, nato a La Spezia (SP) il 05/01/1969 che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

premessato che

- a) La Società Specchia Service in data 09.06.2023 ha inviato un’offerta;
- b) Con Determina dell’amministratore delegato del 21.02.2024 Geofor Spa ha affidato a Specchia service il servizio di lavaggio contenitori interrati di marca nord engineering
- c) l’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione del servizio affidato con il presente Contratto, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;
- d) è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto e modalità di esecuzione dell’Appalto)

1. Con il presente contratto la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di lavaggio e sanificazione dei contenitori di marca Nord Engineering situati nel territorio del Comune di Pisa alle condizioni di seguito descritte.
2. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Si allega al presente atto:
 - 1) Duvri Standard sede di Pontedera viale America 105;
 - 2) Informativa Privacy

Articolo 2

(Durata del contratto e proroga)

2.1 Il presente contratto decorre dal 01.01.2024 al 31.12.2024 salvo quanto stabilito nei successivi punti:

2.2 Geofor spa rende noto all'Appaltatore che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 2.1, allorché:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
- b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nell'ipotesi c) il contratto è risolto di diritto.

2.3 Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni espletate.

2.4 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, la proroga degli effetti del presente contratto fino ad un massimo di 3 mesi ed in tal caso ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 15 giorni calendariali rispetto alla scadenza naturale del contratto.

2.5 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la suddetta proroga agli stessi patti e condizioni previste nel presente contratto.

Articolo 3

(Personale)

3.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di

legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

3.2 In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, la Committente sospenderà il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore fino a quando quest'ultimo non avrà dimostrato di aver regolarizzato la sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

3.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 4

(Modalità di esecuzione del servizio)

4.1 Il servizio di cui all'art. 1 del presente contratto è eseguito dall'Appaltatore a regola d'arte, con attrezzature idonee tali da garantire una perfetta pulizia esterna ed interna dei contenitori serviti, in ottemperanza alla normativa vigente.

4.2 Il servizio di svuotamento e lavaggio campane (Compattatore tipo Nord Engineering e lavacampane tipo Nord Engineering) si svolge come previsto negli articoli seguenti

I mezzi viaggiano sempre in coppia in modo che fra lo svuotamento di ogni singolo contenitore ed il successivo lavaggio non ci sia possibilità di conferimento da parte dell'utenza, annullando così la possibilità di ritrovamento rifiuti nei contenitori da lavare.

Il Lavaggio è inteso come trattamento interno ed esterno del contenitore e si svolge in Turno giornaliero feriale (Lun-Sab) max 6 ore.

4.3 Le Parti si danno reciproco atto che alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'impianto di destino individuato da Geofor è quello della società Ecofor Service s.p.a sito in Pontedera (PI) via Dell'Industria, fruibile nei seguenti orari 8:00 – 16:15 Lunedì al Venerdì, che riceverà i conferimenti in conformità a quanto stabilito nel proprio Disciplinare di conferimento che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora a rispettare. Geofor si riserva la facoltà di sostituire il predetto impianto con altri dalla medesima individuati ed in tal caso ne darà opportuna comunicazione all'Appaltatore con congruo avviso.

4.4 Le parti convengono, altresì, che una volta effettuato lo scarico dei reflui presso l'impianto della società Ecofor Service S.p.A., l'Appaltatore può accedere all'impianto di lavaggio di Geofor

sito in Pontedera viale America 105 al fine di procedere alla pulizia della parte posteriore della lavacassonetti prima dell'immissione nella viabilità pubblica.

4.5 L'impianto dopo i primi conferimenti richiederà all'appaltatore, entro il Giovedì antecedente la settimana di servizio, la calendarizzazione degli scarichi.

Il conferimento presso gli impianti è subordinato alla presentazione dei seguenti requisiti; Iscrizione Albo Cat 4; il FIR e altro materiale certificante lo stato dell'appaltatore.

Sarà compito del trasportatore la compilazione del FIR Sarà compito del trasportatore la compilazione del FIR.

Il FIR (EER 16.10.02) dovrà avere come produttore Specchia Service, come Unità Produttiva Territorio Comunale Pisa, lo smaltimento rimarrà a carico del committente; nel campo note dovrà comparire la dicitura "servizio svolto per conto di Geofor Spa".

Anticipo della prima copia, con peso a destino, del FIR dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo mail: malfatti.marco@geofor.it, simone.biagini@geofor.it , debora.dalessandro@geofor.it .

Specchia Services è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito al trattamento delle acque di lavaggio e dei contenitori trattati durante il servizio limitandosi a eseguire le indicazioni fornite dal committente, relativamente all'impianto cui conferire.

Per quanto riguarda la sportellatura, questa rimane in carico all'Appaltatore.

4.6 L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla committente la sussistenza di cause forza maggiore che impediscano la programmata esecuzione del servizio

Articolo 5

(Corrispettivo del servizio)

5.1 Il Prezzo unitario per servizio di svuotamento e lavaggio campane è €/campana 28,00 (euro/campana ventotto/00)

.Ai prezzi sopra indicati si applica l'iva di legge che è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 6

(Rendicontazione, pagamenti ed assunzione degli obblighi di tracciabilità)

6.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**. La mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali Geofor S.p.A. non è responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

6.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni DFFM, bonificando il conto corrente indicato dall'Appaltatore in funzione di quanto previsto al successivo punto 6.3.

Sul ritardo per il pagamento sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Si precisa che i pagamenti delle fatture saranno subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo (DURC) accertata dalla Committente.

6.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti: Credit Agricol IBAN IT 18 Z 06030 10741 000046495374
- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono le seguenti: RICCARDO - FAILLA - FLLRCR69A05E463B
- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

6.4 Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

6.5 E' facoltà di Geofor s.p.a. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor s.p.a..

6.6 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: B0901B5C6C

Articolo 7 **(Responsabilità dell'Appaltatore)**

7.1 Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto di Geofor s.p.a..

7.2 L' Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor s.p.a. che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, alle persone e/o alle cose, in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato.

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di idonee polizze di responsabilità civile a tutela dei terzi (RCT) e dei prestatori di lavoro (RCO) oltre che della polizza assicurativa di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) per gli automezzi utilizzati nell'esecuzione del servizio appaltato e si obbliga a mantenerle valide per tutta la durata del presente appalto.

7.3 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

In caso di rottura del contenitore o parte di esso, verrà addebitato all'Appaltatore l'importo necessario per la sistemazione/manutenzione/nuova acquisizione.

Nel caso in cui l'Operatore dell'Appaltatore rilevi danni preesistenti ai contenitori deve darne prova fotografica con apposita app che riporti la localizzazione e la data e l'ora della foto.

Articolo 8

(Recesso)

8.1 Salvo quanto espressamente previsto all'art. 2 (durata) del presente Contratto, Geofor ha la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto inviato tramite raccomandata A/R o PEC all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso

8.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore saranno riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

Articolo 9

(Risoluzione)

9.1 Oltre alle singole ipotesi di risoluzione previste dalla legge nonché a quelle richiamate nelle singole clausole del presente contratto, Geofor può richiedere la risoluzione del Contratto qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi imputabili all'Appaltatore:

a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi affidati;

- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) abbandono del servizio o mancata ripresa dello stesso, salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- d) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione del servizio;
- e) sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;

Articolo 10

(Divieto di cessione del Contratto)

10.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Articolo 11

(Cessione dei crediti derivanti dal Contratto)

11.1 La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Art. 12

(Clausola 231)

12.1 L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente ;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave

inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;

- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

13.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 14

(Riservatezza)

14.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

14.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste nel Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, i dati e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

14.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

14.4 Per l'inadempimento agli obblighi e/o alle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 15

(Spese)

15.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 16

(Foro competente)

16.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Geofor s.p.a. e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 17

(Norme finali)

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici, del Nuovo Regolamento e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Per Geofor spa

*L'Amministratore Delegato
Paolo Vannozzi*

Per l'Appaltatore

*Il Legale Rappresentante
Riccardo Failla*

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt. 2 (Durata), 6 (Pagamenti), 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), 8 (Recesso), 9 (Risoluzione), 14 (Riservatezza), 16 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

*Il Legale Rappresentante
Riccardo Failla*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.